



**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**  
Via Beata Paola Montaldi n.15  
Tel. 0376/839412 fax 0376/839419  
**SPORTELLO UNICO**

**ORDINANZA N. 12/2010**  
**Prot. n. 4580 del 29/03/2010**

<p align="center"><b>ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA – anno 2010</b></p>
--

**IL SINDACO**

**VISTI** gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;

**VISTA** la Legge Regionale 02/02/2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

**SENTITE** le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale con lettera prot. n. 4325 del 22/03/2010;

**SENTITI** gli esercizi commerciali locali;

**VISTO** l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lsg n. 267 del 18/08/2000;

**DISPONE**

**ART. 1 - ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali, rispettando i seguenti limiti giornalieri:

<b>APERTURA ANTIMERIDIANA:</b>	<b>ORE 07.00</b>
<b>CHIUSURA SERALE:</b>	<b>ORE 22.00</b>

Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

Il Comune si riserva di concedere speciali deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto comunque del limite delle tredici ore giornaliere, per particolari esigenze di servizio al cittadino e su espressa richiesta dell'esercente.

L'esercente è tenuto a rendere **noto al pubblico l'orario** di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

In caso di particolari manifestazioni di promozione del territorio e delle attività economiche e per un numero limitato di esercizi di vicinato può essere autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno.

I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio rimangano chiuse.

## **ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa è **facoltativa**.

L'esercente può liberamente determinare la mezza giornata di chiusura, se adottata, ne deve dare notizia al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione e deve essere rispettata.

Nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale, eventualmente adottata, l'esercente può restare aperto quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, comprese le festività di cui all'articolo 3, c. 1 e 4, della presente ordinanza.

## **ART. 3 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa devono restare **chiusi** al pubblico nelle seguenti giornate domenicali o festive, **salvo deroghe sotto indicate**:

1° gennaio;  
Pasqua;  
25 aprile;  
1° maggio;  
15 agosto;  
25 dicembre pomeriggio;  
26 dicembre.

Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi della presente ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore ai 250 mq.

Gli esercizi commerciali con **superficie superiore a 250 mq.** possono **derogare** dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- in altre max 5 giornate domenicali o festive scelte in relazione alle esigenze locali, al fine di garantire idoneo servizio al cittadino e per particolare afflusso di turisti sul territorio e su proposta degli esercenti, sotto indicate:

**Lunedì**      **05 aprile;**  
**Sabato**      **1° maggio;**  
**Mercoledì**   **02 giugno.**

Possono restare aperti in tutte le giornate domenicali e festive gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita inferiore a 250 mq., tranne le date sotto indicate:

1° gennaio;  
Pasqua;  
25 aprile;  
1° maggio;  
15 agosto;  
25 dicembre pomeriggio;  
26 dicembre.

Gli esercizi commerciali con **superficie inferiore a 250 mq.** possono **derogare** dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva, al fine di garantire idoneo servizio al cittadino e per particolare afflusso di turisti sul territorio, nelle seguenti giornate:

**Domenica 25 aprile;**  
**Sabato 1° maggio;**  
**Domenica 15 agosto;**  
**Sabato 25 dicembre pomeriggio**  
**Domenica 26 dicembre.**

#### **ART. 4 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'**

Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione del disposto dell'art. 1, c. 4 della stessa, degli artt. 104 e 105 della L.R.02/02/2010 n. 6, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 % della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' MISTE**

Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentari e non alimentari, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera prevalente l'attività che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio (somministrazione di alimenti e bevande, farmacie, attività artigianali, ecc.), devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente. Si considera prevalente l'attività che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

#### **ART. 6 - ESERCIZI DI PANIFICAZIONE E VENDITA DEL PANE**

All'attività di panificazione si applicano gli artt. 11, comma 4, e 13 del D.Lgs. n° 114 del 31.3.1998 e gli artt. 1, c. 5 (orario notturno), artt. 2, 3 e 4 della presente ordinanza.

Valutata l'esigenza dei consumatori, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 103 della Legge Regionale n° 6/2010, si concede facoltà di vendita del pane la cui panificazione è stata effettuata nelle giornate domenicali e festive individuando il periodo di deroga  
**dal 1° Aprile al 30 Settembre,**

ciò al fine di garantire idoneo servizio al cittadino in considerazione del maggior afflusso di persone sul territorio nel periodo estivo, per la presenza di numerosi turisti. Infatti nel corso degli ultimi anni si è verificato un consistente aumento del numero di richieste di autorizzazione di manifestazioni, di intrattenimenti e di spettacoli, approvati anche dall'Amministrazione comunale con atto deliberativo all'inizio di ogni anno, al fine di meglio organizzare la realizzazione di tali eventi che portano migliaia di turisti. Anche le nuove aperture di strutture ricettive, quali gli agriturismi, i bed & breakfast e le case per vacanze e pubblici esercizi sul territorio comunale aumentano la presenza, nella bella stagione (da aprile a settembre) di turisti e vacanzieri che trovano pernottamento, ristoro e divertimento nelle giornate festive e domenicali.

Non si considera panificazione l'operazione di cosiddetta doratura, che consiste nel completamento della cottura di pane surgelato, o proveniente da pasta precotta e surgelata.

#### **ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE**

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente e revoca ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia.

#### **ART. 8 - SANZIONI**

Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente ordinanza nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria:

da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato,

da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita

da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

Si ha la reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

La violazione alle disposizioni previste negli artt. 1, 2 e 6 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 200,00 euro, da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000,00 a 10.000,00 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 500 euro.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale (**considerata data di notifica**) ricorso al T.A.R. Lombardia (L. 06.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (**considerata data di notifica**) (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

La Polizia Municipale e gli altri organi accertatori sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.